


# Novità giurisprudenziali in materia di pensione privilegiata: La Corte dei Conti recepisce l'orientamento di Cassazione e Consiglio di Stato sull'art. 603 del Codice dell'Ordinamento Militare

 [imgpress.it/attualita/novita-giurisprudenziali-in-materia-di-pensione-privilegiata-la-corte-dei-conti-recepisce-lorientamento-di-cassazione-e-consiglio-di-stato-sullart-603-del-codice-dellordi](https://imgpress.it/attualita/novita-giurisprudenziali-in-materia-di-pensione-privilegiata-la-corte-dei-conti-recepisce-lorientamento-di-cassazione-e-consiglio-di-stato-sullart-603-del-codice-dellordi)

roberto

14 maggio 2026



***Importanti novità giurisprudenziali aprono nuove prospettive di tutela per i militari e gli appartenenti alle Forze dell'Ordine che abbiano contratto patologie tumorali dopo l'esposizione in poligoni di tiro, siti di stoccaggio di munizionamento e teatri operativi all'estero.***

**L'Avv. Andrea Bava, Legale e Socio onorario dell'Associazione Vittime del Dover**, evidenzia come negli ultimi anni la giurisprudenza abbia progressivamente riconosciuto il valore e la portata **dell'articolo 603 del Codice dell'Ordinamento Militare**, norma che prevede specifiche forme di tutela per il personale impiegato in contesti operativi caratterizzati da elevata pericolosità.

Un primo fondamentale passaggio si è registrato con l'orientamento della **Corte di Cassazione**, maturato attraverso importanti pronunce — a partire dalle **Sezioni Unite n. 23300/2016** e, in maniera ancora più chiara, con la **sentenza della Sezione Lavoro n. 7409/2023** — nelle quali è stata riconosciuta l'esistenza di una presunzione di riconducibilità delle patologie contratte al servizio svolto in tali contesti operativi. Secondo tale

interpretazione, l'articolo 603 del Codice dell'Ordinamento Militare, richiamando espressamente le attività svolte in poligoni, siti di stoccaggio e missioni operative, individua situazioni lavorative intrinsecamente pericolose, rispetto alle quali **non può essere imposto al personale colpito da gravi patologie un onere probatorio impossibile o eccessivamente gravoso.**

Successivamente, tale orientamento è stato recepito anche dalla giurisprudenza amministrativa. Nell'estate del 2025, infatti, **l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha confermato l'applicabilità dell'articolo 603** anche ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, consolidando ulteriormente il principio della tutela presuntiva.

**La svolta più recente riguarda ora il tema della pensione privilegiata.** Per lungo tempo, infatti, la Corte dei Conti aveva mantenuto un orientamento restrittivo, richiedendo la prova rigorosa del nesso causale tra esposizione e malattia. Una prova che, soprattutto in presenza di patologie oncologiche, risultava spesso impossibile da fornire, anche in ragione delle incertezze scientifiche sulle cause specifiche di molti tumori.

**Con la sentenza n. 62/2026 della Prima Sezione giurisdizionale centrale d'Appello,** la Corte dei Conti ha finalmente aderito all'interpretazione già fatta propria dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato, **riconoscendo la necessità di applicare l'articolo 603 del Codice dell'Ordinamento Militare anche ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata.**

La decisione assume particolare rilievo poiché ha annullato una precedente sentenza che aveva negato la dipendenza da causa di servizio nei confronti di un militare successivamente deceduto dopo l'esposizione in teatri operativi esteri. Secondo la Corte, prima ancora della valutazione del fatto concreto, occorre individuare correttamente la regola giuridica applicabile: **se la norma introduce una presunzione di riconducibilità della patologia al servizio svolto, non può essere richiesta alla vittima o ai suoi familiari una prova ordinaria del nesso causale.**

Di particolare importanza è anche il profilo processuale evidenziato dalla pronuncia. In materia pensionistica, infatti, **chi abbia ricevuto in passato un diniego di riconoscimento della causa di servizio e della pensione privilegiata può ancora rivolgersi alla Corte dei Conti, vigendo regole differenti rispetto al giudice amministrativo, dove i termini di impugnazione sono particolarmente stringenti.**

Si tratta dunque di un risultato di straordinaria rilevanza, destinato ad aprire nuove prospettive di tutela per numerosi militari, appartenenti alle Forze dell'Ordine e loro familiari, che per anni hanno affrontato lunghi percorsi giudiziari per ottenere il riconoscimento del proprio sacrificio. Il Presidente dell'Associazione Vittime del Dovere, Emanuela Piantadosi, esprime vivo apprezzamento per questo importante sviluppo giurisprudenziale:

*“Decisioni come questa rappresentano un segnale concreto di attenzione istituzionale e restituiscono dignità a tante famiglie che, per anni, hanno affrontato un lungo e doloroso percorso di riconoscimento. Non può essere chiesto a chi ha subito conseguenze gravissime per il servizio reso allo Stato di sostenere un onere probatorio impossibile. Questa pronuncia costituisce una novità di straordinaria importanza e apre nuove prospettive di tutela per molti militari, appartenenti alle Forze dell’Ordine e loro familiari. Ringraziamo l’Avv. Andrea Bava per il fondamentale contributo giuridico che ha consentito il raggiungimento di questo importante risultato, rappresentando un concreto passo avanti verso il pieno riconoscimento del sacrificio di chi ha servito lo Stato in contesti ad alto rischio”.*